

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Marzo 1861.
dal Ministro Della Marina*

OGGETTO
*Leva di mare nelle antiche provincie del regno
e nei circondari marittimi di Ravenna e di Ancona*

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° *Oricci*

» 2° *Castagnola*

» 3° *Origanti*

» 4° *Marza*

» 5° *Musmeci*

» 6° *Scrugli*

» 7° *Casaretto*

» 8° *Pescetto*

» 9° *Solaroli*

Relatore *Pescetto*

Adottata nella tornata del *2. Aprile* 1861.

Relazione
alla
Camera dei Deputati per una leva di mare

Atte le forze i reggimenti militari servizio
di permanenza di supplemento nel
Corpo Reale Equipaggi del Dipartimento
Mediterraneo Settentrionale, che il governo
non è riuscito a dare tra per un appli-
cazione delle norme vigenti intor-
no alla leva di mare.

Presenti gli ordini della Camera io
mi faccio pertanto a proporre al par-
lamento l'adozione di una proposta
di legge per la leva al servizio ordina-
rio e in quoziente in alcuni della Sa-
gardia, della Sardegna, ed al servizio
straordinario di guerra dei Corsi da
si insistono di Roma, e di Ancona
che furono, o che stanno per essere
devolte dalla leva di terra di uomini
iscritti alle graduazioni.
La leva ordinaria che si propone per
le antiche provincie produrrà la confu-
sione nel servizio permanente di una
buona parte di iscritti che ora sono
una classe di supplemento, talché al-
postibilità si ridurranno i mari-
nari, che saranno non nullamente
obbligati a far parte del Corpo
Reale Equipaggi, per la ragione che
operano la leva di mare di un presente,
e di quelli che sono reputati tali per
non trovarsi nel corpo di regolare navigazio-
ne.

indicare i limiti invariabili, le designazioni
coerenti di un solo dei molti inscri-
ti che servono per supplemento, come
quelli che costituiscono la gran mag-
gioranza dei presenti.

La leva di mille uomini a servizio straordinario autorizzata con legge dell' 8 lug-
gio 1860 gravata quasi per intero sul
la Liguria, e sulla Sardegna giurata, come si
disce dal Reale Decreto del 26 ago-
sto e 3. Settembre, è unanime quella
Coastale, e dell' Emilia, proveniente
dalle leve di terra, e solennemente
avolatisi, e quali, a tenore della citata
legge, devono computarsi in adempimento
del contingente di mille inscritti non
visti, non sommano a più che 140
uomini.

Tanto gli inscritti per le leve di
mare del circondario marittimo del
Ravenna, che sono in numero di
18 per le Classi 1839, e 1840, non
sommano che a due a servizio, men-
tre nelle altre ^{4. sommano a tre} provincie, ^{quasi} tutte
adempite la Classi 1839, le quali hanno
minimamente large contingenti nella le-
va straordinaria di mille, quando
pressochè o summo già trovarono si-
militari anteriori.

Nelle altre poi 100000 operando la
prima leva militare sui nativi
gli anni 1840 e 1841, fra cui si
annoverano in iscritti marittimi,
il quale è servito esse siano per co-
sta loro quantità da quella chiama-
ta, e giusto vengono conseguenti al

servizio di mare, tuttora non, e se
essi non vengono in quel anno il 21.
di Torino etc.

Sono queste le ragioni per cui si chiede
se al Parlamento la facoltà di operare
una leva ordinaria in Liguria, e
Sardegna, il Governo propone che
Die. In ciascun anno al servizio di suppli-
mento degli individui appartenenti
alla marina del due circondarsi
marittimi di Brindisi, e di Ancona, ^{72,}
i quali si sono stati o dicono per
sue tre poco cancellati dalle liste della
leva di terra in applicazione dell'ar-
ticolo 34° della legge sul reclutamento
dell'esercito.

Nel progetto non si fa parola delle
provincie di Napoli, e di Sicilia, in
quanto le leggi che ammorzi sono in
gore, si è, non ha molte, intrapresa
una leva di marineria, non si par-
la della Sicilia perchè non possono
essere iscritti nelle leve di mare
e non aver luogo quella di terra,
nella quale vengono risparmiati
loro che alle leve di mare, e
comunque; non finalmente della
Nescaud, perchè la leva militare
la quale senza distinzione compren-
dono tutti gli uomini di mare come
quelli di terra, fu in quelle provincie
di già eseguito sul giorno 1° della
Settembre 1841.

W. B.

Leva di mare, nelle antiche Piramie
del Regno e nei cittadini marittimi
di Ravenna e di Ancona

presentato dal Ministro della Marina
di Cavours

letto nell' 11. Mayo 1861.

1

24

Progetto di legge

Art. 1°

Il Governo del Re è autorizzato ad operare nel corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento marinari sugli iscritti dei circondari marittimi della Liguria e della Sardegna.

Art. 2°

È parimenti autorizzato a chiamare al servizio di supplemento tutti gli iscritti marittimi delle Classi 1839, e 1840, appartenenti al circondario marittimo di Genova, e quelli delle Classi 1840 e 1841 del circondario marittimo di Ancona.

Art. 3°

Il servizio di supplemento prestato per effetto della presente leva sarà computato in sconto di quello di permanenza a coloro che vi fossero designati nelle future leve ordinarie.

Art. 4°

Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle antiche provincie per le leve di mare, tanto ordinarie che straordinarie.

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**RICCI G., CASTAGNOLA, BRIGANTI, MAZZA, MUSUMECI, SCRUGLI,
CASARETTO, PESCIOTTO, SOLAROLI**

sul progetto di legge presentato dal ministro della marina

nella tornata dell'11 marzo 1861

**Leva di mare nelle antiche provincie del regno e nei
circondari marittimi di Ravenna e di Ancona.**

Tornata del 23 marzo 1861

SIGNORI,

Nella nostra tornata dell'11 corrente marzo il Governo del Re, per mezzo di S. E. il ministro della marina, ci presentò un progetto di legge intento a concedergli una nuova levata di mare nelle antiche provincie del regno, o, vogliate, nel litorale ligure e nella Sardegna e nei circondari marittimi di Ravenna e d'Ancona.

La Commissione eletta dai vostri uffici constatò che unanimi approvaste in massima la proposta del Governo.

Malgrado che questo voto d'approvazione s'accogliesse sulla più grave fra quante tasse si tributano allo Stato, pur non riuscì inatteso. Rappresentanti della nazione, la sappiamo disposta e pronta a qualunque sacrificio per grande e doloroso che sia, quando abbia scopo di costituire un'armata di terra e di mare forte, disciplinata, istruita, fidente in se stessa, tale cioè che le provincie italiane già costituenti il nucleo del regno d'Italia abbiano in essa ragione di freno alle insane voglie di ricuperare i per sempre perduti dominii, e certezza di protezione contro chi attentasse ai loro diritti, e che quelle tuttora oppresse e straziate da non patrio Governo possano, fiduciose nel magnanimo Re d'Italia Vittorio Emanuele II ed in essa, attendere per non molto tempo ancora la annessione alla loro grande famiglia italiana.

Nella disamina di questa legge, avendo gli uffici emessi pa-

(3-B)

2

recchi voti, i vostri commissari se ne fecero carico, ed a nome di loro ve ne riferisco or sommariamente.

Non mi tratterò sulla disuguaglianza notata fra le classi che sarebbero state chiamate a servizio di supplemento nel circondario marittimo di Ravenna e le richieste da quello di Ancona, giacchè ad essa risponde la modificazione che il Ministero stesso arrecò col secondo progetto di legge distribuito a sostituzione del primo, e che a tanto solo è appunto relativa.

Per soddisfare agli altri voti ammessi dagli uffici, la Commissione invitò nel suo seno S. E. il ministro della marina, al quale avendoli esposti, è lieta di potervi riferire :

1° Che i progetti di legge che in avvenire ci saranno sottoposti riceveranno un più ampio, circostanziato e, all'occorrenza, documentato sviluppo dalle relazioni che li corredano, e saranno in essi trascritti i vari articoli d'anteriori leggi in essi richiamati.

2° Che è pronta per esservi presentata, e che più è già da S. M. il Re firmato il decreto per sottoporre alla sanzione del Parlamento una nuova legge sul reclutamento dell'armata di mare, che porterà equo riparto di questo carico fra le diverse provincie marittime dello Stato, e che attenuerà l'incaglio che risulta ora alla navigazione mercantile per l'ampliamento che fa il numero delle classi che concorrono alla formazione dei ruoli d'iscrizione marittima ;

3° Che nell'or detta legge, ed in genere in ogni nuova, saranno dichiarate abrogate tutte le disposizioni d'anteriori leggi o regolamenti collimanti allo stesso scopo, talchè facile e sicura ai nuovi funzionari riesca la sua applicazione, e possibile agli interessati il farsene un esatto criterio ; applicazione e criterio ben difficili a farsi quando s'abbia a rivanarne le basi nelle molte disposizioni contenute nelle voluminose raccolte d'atti e regolamenti del Governo ;

4° Che se nelle leve per l'esercito furono iscritti indistintamente a questo i marittimi, sia nella Toscana, che nelle provincie di Ravenna e di Ancona, pure furono passati dai reggimenti di linea nei reali equipaggi tutti coloro che, marinai di professione ed idonei al servizio sui regii legni, ne hanno fatta domanda, e che nella leva della classe 1841 di Toscana il Dicastero della guerra assegnò al corpo reale equipaggi, e ne fanno ora parte 170 e più individui, mentre allo stesso scopo nelle Romagne e nelle Marche si esentano dalla leva di terra i marittimi.

Queste disposizioni d'equità e convenienza varranno a diminuire d'alquanto l'incaglio che il commercio e le industrie marittime liguri soffrono (e soffrono ben volentieri pel bene della patria nostra) dalle molte leve ordinarie e di supplemento fattevi, e dalle quali, privi delle opportune braccia, languono i legni mercantili ne' porti e le navali costruzioni su dei cantieri.

La leva marittima di 500 uomini, che si opera attualmente

nelle provincie napoletane, concorrerà con quella che ci è proposta ai bisogni della marina militare; dipendendo essa in quelle provincie dal consigliere di Luogotenenza per l'interno, ed essendo regolata da basi diverse da quelle vigenti nelle altre provincie, non fu possibile stabilirne la corrispondenza ed il rapporto con quella che ci è sottoposta; sia però essa più o meno gravosa, siccome nell'anzidetta nuova generale legge sul reclutamento dell'armata di mare, il carico verrà ad essere colle prime successive leve ripartito uniformemente sui marinai delle varie provincie, la vostra Commissione fu d'avviso non essere, nelle attuali contingenze dello Stato, da insistere per maggiori informazioni, per avere le quali occorrerebbe ritardare di soverchio la presente discussione, a fronte delle urgenze militari che la motivano.

Nella Sicilia non fu mai per l'addietro dal cessato Governo borbonico fatta alcuna leva. Non esistono quindi in quella i registri d'iscrizione marittima, che sono la base della leva di mare: non è or quindi possibile; ma pella legge generale già accennata sarà pure in quelle provincie attivata.

5° Che dagli schiarimenti e comunicazioni avute dal prelodato ministro, risultò essersi già prese e starsi maturando importanti disposizioni pel miglioramento ed ampliamento del materiale da guerra dell'armata di mare; e che lo stato morale del personale di essa è sotto d'ogni considerazione pienamente soddisfacente.

La vostra Commissione nutre quindi lusinga che l'armata di mare sarà ben tosto condotta a quella potenza che richiedono la difesa delle estese nostre coste, la protezione dei nostri commerci, le possibili non lontane politiche contingenze, ed infine la gloria della patria nostra; ed ha fiducia che a tanta bisogna corrisponderanno le proposte del bilancio passivo di quest'anno pel dicastero della marina.

6° Infine che la maestranza marittima recatasi in Genova dalla Sicilia intendeva essere accolta nel servizio dei cantieri dello Stato con conservazione del grado e delle paghe che in Sicilia erano state assegnate a cadun maestro, condizione che il Ministero non poté accettare a fronte del fatto che il comando generale della marina in Napoli avrebbe ammesso in massima che non potevansi riconoscere i gradi della bassa forza dell'ex-marina siciliana, e che la maestranza non poteva essere ammessa al regio servizio se non a seguito di esperimento dell'idoneità di ciaschedun individuo: ed egli si è a seguito di queste determinazioni del Governo che la massima parte degli operai suddetti non presero servizio nei cantieri navali del regno.

Pelle svoltevi considerazioni avvalorate dal voto favorevole degli uffici, la Commissione unanime vi propone l'approvazione della legge quale è presentata dal Ministero nella ristampa che ci fu distribuita.

PESCETTO, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad operare nel corrente anno 1861 una leva ordinaria di cinquecento marinai sugli iscritti dei circondari marittimi della Liguria e della Sardegna.

Art. 2.

È parimente autorizzato a chiamare al servizio di supplemento tutti gli iscritti marittimi delle classi 1839 e 1840, appartenenti ai circondari marittimi di Ravenna e di Ancona.

Art. 3.

Il servizio di supplemento prestato per effetto della presente leva sarà computato in isconto di quello di permanenza a coloro che vi fossero designati nelle future leve ordinarie.

Art. 4.

Saranno osservate le disposizioni in vigore nelle antiche provincie per le leve di mare, tanto ordinarie che straordinarie.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 3.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 4.~~

~~Identico al qui contro.~~

Approvato nella Camera dei 2. Aprile 1861.

Pelloni

Adempimento della Commissione composta dai
Deputati Ricci Gio, Castagnola Brigante, Maggi
Musumeci, Scungli, Casaretto, Penetto, Solavoli
Letta del 23. Maggio 1861.

Leva di mare nelle antiche provincie
del Regno e nei circondari marittimi
di Ravenna e d'Ancona.

Signori

Nella nostra tornata dell'11 corrente
Maggio, il Governo del Re, per mezzo
del Sig. Ministro della Marina ci
presentò un progetto di legge inteso
a concederle una nuova leva di
gente di mare nell'antiche Provincie
del Regno o vogliate nel litorale
Ligure e nei circondari marittimi di
Ravenna e d'Ancona.

La commissione eletta di vostro
regio consiglio constatò che unanimi e appropositi
in massima la proposta del Governo.
Malgrado che questo voto d'approva-
zione si raccogliesse sulla più grave fra-
quante tasse si tributano allo Stato per
non riser' inutili. Rappresentanti della
Nazione la sopprimano disposta e pronta
a qualunque sacrificio per grande e inte-
roso che sia, quando abbia scopo di co-
stituire un'armata di terra e di mare
forte, disciplinata, istruita, fidente in
se stessa, tale cioè che le provincie d'Ita-
lia già costituite il nucleo del Regno
d'Italia abbiano in essa ragione di fare
alle risane voglie di recuperare i per-
surre perduto domini e costanza

di protezione contro chi attentasse ai
loro diritti, e quelle tutt'ora oppresse e
straziate da non patrio governo potran
giocose nel mio puerino Re d'Italia
Vittorio Emanuele II ed in essa, atten-
dere per non molto tempo ancora la un-
ione alla loro grand' famiglia
Italiana.

Nella disamina di questa legge
avendo gli uffici emessi parecchi
voti, e vostri Commissari se ne fecero
carico, ed a nome di loro se ne riferi-
co ora sommariamente.

Non mi tratterò sulla Disingioffina
notata fra le clausole che sarebbero state
chiamate a servizio di supplemento nel
circondario marittimo di Palermo, ed
le richieste da quello di Cuneo, giacché ad essa
risponde la modificazione che il Mi-
nistero stesso arreca col secondo proget-
to di legge distribuito a sostituzione
del 1°, e che a tanto solo è appunto
relativa.

Per soddisfare agli altri voti au-
messi dagli uffici, la Commissione inviata
nel suo seno S. E. il Ministro della ma-
rina, al quale avendoli esposti, è lieta
di poterli riferire)
1° che i progetti di legge che indovinare
ci faranno sottoposti riceveranno un più
ampio, circostanziato ed all'incoraggiato
commentato sviluppo dalle relazioni che
gli corredano, ed faranno e in essi triplicati

di vari articoli d'antecedenti leggi in essi richiamati.

2^o Che se è pronta per esservi presentata, e che più è già da S. M. I. Re. firmata il 2^o Decreto per sottoporla alla rassegna del Parlamento una nuova legge sul reclutamento dell'armata di mare che porterà equo riparto di questo carico fra le diverse provincie marittime dello Stato. #

3^o Che nell'or detta legge ed in genere in ogni nuova, saranno dichiarate abrogate tutte le disposizioni d'antecedenti leggi o regolamenti collinanti allo stesso scopo, tuttavolta per la ricerca di nuovi funzionari ricerca la sua applicazione, e possibile agli interessati il farne un esatto criterio; applicazione e criterio ben difficili a farsi quando s'abbia a rivederle le basi nelle molte disposizioni contenute nelle voluminose raccolte d'atti o regolamenti del governo. —

4^o Che se nelle liste per l'esercito furono inscritti indistintamente a questo e marittimi sia nella Toscana che nelle provincie di Ravenna e di Venezia, pure furono passati dai Reggimenti di terra nei Muli equipaggi tutti e coloro che marinari di professione ed idonei per servizio sui Regi legni, ne hanno fatto domanda; e che nella detta leva di Toscana furono approntati
(della classe 1841) (il Ministro dell'arm.)

e che attenuerà l'incaglio che risulta ora alla navigazione mercantile per stabilire che se il numero delle classi che concorrono alla formazione di nuove d'iscrizione marittimi.

al corpo reale equipaggi' uno spiano
ora parte 1/10 e più individui, incute
allo stesso scopo nelle Romagne e nelle Marche si è fatto
dalla leva di terra i marittimi.

Queste disposizioni di equità e commisera-
zione mirano a diminuire d'alquanto
l' ~~l' eccessiva~~ incaglio che il commercio e
le industrie marittime soffrono
per le molte leve ordinarie di suppli-
mento fattevi ~~per la Marina~~, e
per le quali privi delle opportune occa-
sioni languono i legni mercantili nei
porti e le navali sostengono sui
cantieri.

La leva marittima di 300 uomini
che si opera attualmente nelle provin-
cie Napoletane, concorre con quella
che vi è proporzionata ai bisogni della
Marina. Dipendendo essa in
quelle provincie dal Consiglio di
Circoscrizione per l' interno, ed essen-
do regolata da basi diverse da quel-
le vigenti nelle altre provincie, non
è possibile stabilire la corrispon-
denza ed il rapporto con quella che
vi è sottoposta: sia però essa più o meno
gravosa, siccome per l' articolo nuova
generale legge sul reclutamento della
armata di mare, ~~però~~ ^{il consiglio} verrà ad essere
colle prime successivamente ripartito
uniformemente sui marinai delle varie
Provincie, la nostra Commissione per
d' avviso non essere nelle attuali condizioni
dello Stato, da insistere per maggiori

(#) (e soppono ben volentieri) pel bene della
patria nostra) (#)

6.° *Ordine* della *maestranza marittima*
che *coastano* in *genova* della *Sicilia*
intendeva *essere* accolta nel *servizio*
dei *cantieri* dello *Stato* con *conservazio-*
ne del *grado* e delle *paghe* che in
Sicilia erano *state* appunte a *rodou-*
maestro, *condizione* che il *Ministero*
non *potè* accettare a *pronto* del *fatto*
che il *Comando Generale* della *marina*
in *Napoli* avrebbe *ammesso* in *massima*
che non *poter* *anni* riconoscere i *gradi* della
bassa *pioggia* dell' *ex* *marina* *Siciliana*,
e che la *maestranza* non *potè* *esure*
ammessa al *di* *servizio* se non a *seguito*
di *esperimento* dell' *idoneità* di *ciascun*
una *individuo*: ed *opè* si è a *seguito*
di *queste* *determinazioni* del *governo*
che la *massima* *parte* degli *operai*
sudè non *pretero* *servizio* nei *cantieri*
navali della *Regia*.

Alle *svolte* *considerazioni* *avvocate*
dal *voto* *favorevole* degli *uffici*, la
Commissione *unanime* si *propone*
l' *approvazione* della *legge* *quale*
è *presentata* dal *Ministero* nella
ristampa che *ci* *fu* *distribuita*.

Il *Relatore*
F. S. G. G. G.

VITTORIO EMANUELE II


Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,
Duca di Savoia, di Genova,
Principe di Piemonte, ec. ec.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
Ministro della Marina

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il prefato Nostro Ministro è autorizzato a presentare
al Parlamento il progetto di legge per una leva di
mare nelle antiche Provincie del Regno e nei Circondari
marittimi di Ravenna e di Ancona, e a sostenere
nella discussione.

Pal. Corino addì 24 Febbrajo 1861.



Clavau